

STATUTO
FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

Art. 1
Denominazione e Sede

1. La Fondazione denominata "Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta", con sede in Milano, via Celoria n. 11, è disciplinata dalle disposizioni di cui al presente Statuto, nonché dall'art. 42 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, dal D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, e dal D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 200.
2. La Fondazione è Ente di diritto pubblico del Servizio Sanitario Nazionale a rilevanza nazionale, dotato di personalità giuridica, avente piena autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.
3. La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2
Missione e finalità

1. La Fondazione persegue finalità di ricerca biomedica di base, traslazionale e clinica integrate ai compiti di cura e assistenza di alta specializzazione, valorizza e promuove i risultati ai fini dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, salvaguardandone la finalità pubblica; persegue finalità di innovazione nell'organizzazione e gestione delle strutture pubbliche indirizzate ad assistenza e ricerca sanitaria.
2. A tal fine, la Fondazione:
 - a) svolge, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e degli indirizzi impartiti dalle competenti autorità e negli ambiti disciplinari individuati in conformità alla programmazione nazionale e regionale, attività di assistenza sanitaria e di ricerca biomedica, al fine di costituire centro di riferimento nazionale nell'area tematica di riconoscimento, nell'ambito della funzione di vigilanza esercitata dal Ministero competente ai sensi dei D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288;
 - b) svolge le attività nell'ambito delle aree tematiche internazionalmente riconosciute, tenuto conto della classificazione delle malattie secondo categorie diagnostiche principali (Major Diagnostic Category - MDC) integrate dal Ministero della salute con categorie riferibili a specializzazioni disciplinari non direttamente collegate alle MDC o per le quali sussistono appositi programmi di coordinamento nazionale, anche con riferimento alle classi di età;
 - c) elabora e attua, direttamente o in rapporto con altri enti, programmi di formazione professionale e di educazione sanitaria con riferimento agli ambiti istituzionali delle attività di ricerca e assistenza e per il miglioramento e lo sviluppo delle stesse;
 - d) fornisce mediante rapporti convenzionali o con altre opportune modalità, il supporto alle istituzioni di istruzione e formazione pre e post laurea;
 - e) sperimenta e monitora forme innovative di gestione e organizzazione in campo sanitario e della ricerca biomedica, previa autorizzazione della Regione Lombardia;

- f) assume ogni iniziativa idonea a promuovere la ricerca biomedica, a tutelare la proprietà dei suoi risultati, nonché la valorizzazione economica degli stessi, anche attraverso la costituzione e/o partecipazione ad appositi organismi, Enti e società, aperti alla partecipazione dei ricercatori e di altri soggetti pubblici o privati;
- g) svolge ogni altra attività strumentale e funzionale al perseguimento delle proprie finalità.
- h) la Fondazione – nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di evidenza pubblica, tutela della riservatezza e assenza di conflitti d'interesse – potrà svolgere, in proprio o con altri soggetti pubblici e/o privati, attività strumentali, anche produttive, sia mediante la stipula di accordi e/o convenzioni sia costituendo soggetti giuridici, anche in forma societaria. In nessun caso eventuali perdite di tali soggetti potranno essere poste a carico della gestione della Fondazione.

Art. 3 **Attività**

1. La Fondazione svolge la sua attività sulla base di programmi annuali e/o pluriennali approvati dal Consiglio di Amministrazione.
2. La Fondazione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed è tenuta al rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie per specifiche attività istituzionali. Essa organizza la propria struttura mediante centri di responsabilità e di costo in grado di programmare e rendicontare la gestione economica, amministrativa e delle risorse umane e strumentali, secondo lo strumento del controllo di gestione.
3. La Fondazione garantisce che l'attività di ricerca e cura si conformi ai principi riconosciuti a livello internazionale, curandone la pubblicazione dei dati e delle fonti. La Fondazione adotta e aggiorna periodicamente il codice di condotta per l'integrità della ricerca.
4. La Fondazione promuove lo sviluppo delle imprese start up e spin off innovative in materia di ricerca biomedica e biotecnologica con regolamento interno, definendo così le modalità di partecipazione del personale e rispettando le disposizioni di un proprio regolamento in materia di proprietà intellettuale.
5. La Fondazione svolge la sua attività anche attraverso le reti di ricerca di eccellenza nelle proprie aree tematiche, aperte alla collaborazione con gli altri enti del Servizio sanitario nazionale, con università ed enti pubblici di ricerca, con reti o gruppi di ricerca, anche internazionali, nonché con partner scientifici e industriali nazionali e internazionali.
6. La Fondazione per il raggiungimento del suo scopo può:
 - a) stipulare – nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di evidenza pubblica, tutela della riservatezza e assenza di conflitti d'interesse – accordi e convenzioni, con soggetti pubblici o privati, nazionali e internazionali, in particolare, per attuare misure idonee di collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, nonché per trasferire i risultati della ricerca in ambito industriale;
 - b) stipulare accordi e convenzioni con le Università, con altri IRCCS e con le Reti degli IRCCS, mediante i quali attuare comuni progetti di ricerca, sviluppare e adottare appositi protocolli di assistenza, promuovere la circolazione delle conoscenze e del personale con

l'obiettivo di garantire al paziente le migliori condizioni assistenziali e le terapie più avanzate;

- c) costituire e/o partecipare a società di capitali – ivi comprese start up e spin-off – associazioni, consorzi, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi compatibili con quelli propri;
 - d) svolgere attività assistenziale secondo i volumi e le tipologie definiti mediante accordi definiti nell'ambito della negoziazione e in coerenza con la programmazione regionale, da stipularsi secondo le norme nazionali e regionali applicabili, tenendo in adeguata considerazione la particolare natura e le caratteristiche della Fondazione e, in particolare, la compresenza di attività di ricerca ed assistenza, l'eccellenza delle sue prestazioni, la risposta ai bisogni dell'utenza proveniente da altre Regioni;
 - e) amministrare, gestire e valorizzare i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque di cui abbia il possesso e la legittima detenzione;
 - f) acquisire da parte dello Stato, della Regione e di altri soggetti pubblici e privati risorse finanziarie e beni da destinare allo svolgimento delle attività istituzionali;
 - g) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, in particolare quelle previste dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288;
7. La Fondazione programma l'attività di ricerca coerentemente con il programma di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, secondo il procedimento per il finanziamento della stessa di cui al D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 213 e con gli atti di programmazione regionale in materia, privilegiando i progetti eseguibili in rete e quelli sui quali possono aggregarsi più enti, anche al fine di evitare duplicazioni di attività e dispersione dei finanziamenti;

Art. 4

Patrimonio e mezzi finanziari

1. La Fondazione trae i mezzi finanziari per il proprio funzionamento dal patrimonio e dalle risorse in disponibilità della medesima. Essi sono specificamente individuabili, in via non esaustiva:
- a) dai beni indisponibili e dal patrimonio disponibile trasferiti all'atto della costituzione, della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta;
 - b) dai beni mobili e immobili e altre utilità conferiti, all'atto della costituzione della Fondazione o anche successivamente dai Fondatori, dai Partecipanti e da altri soggetti pubblici e privati, anche a titolo di successione;
 - c) dai contributi attribuiti alla Fondazione dallo Stato e da altri Enti pubblici, anche territoriali;
 - d) dagli apporti dei Fondatori portatori di interessi originari e/o dei Partecipanti;
 - e) dai corrispettivi derivanti dall'erogazione delle prestazioni di ricovero e cura, di specialistica ambulatoriale, di altre prestazioni sanitarie, nonché di ogni altra attività;
 - f) dai contributi assegnati per l'esecuzione di progetti di ricerca corrente e finalizzata;
 - g) dalle quote di compartecipazione alla spesa sanitaria del cittadino, ove previste;
 - h) dalle entrate spettanti per l'attività di libera professione;

- i) dai proventi derivanti dalle sperimentazioni finanziate da aziende di farmaci o di dispositivi;
 - j) dai proventi e dai rimborsi tipici, ordinari o straordinari di qualsiasi natura, derivanti anche da condanne o accordi relativi ai risarcimenti o indennizzi conseguenti a condotte poste in essere in pregiudizio agli interessi patrimoniali e non patrimoniali della Fondazione;
 - k) dai lasciti, donazioni, eredità ed erogazioni di qualsiasi genere accettati dal Consiglio di Amministrazione.
2. La spesa per investimenti viene definita nell'ambito del Piano degli Investimenti, approvato unitamente al bilancio preventivo e da sue successive variazioni rendicontate nella Relazione sulla gestione del Direttore Generale allegata alle Certificazioni Trimestrali.
 3. Concorrono alla definizione delle risorse finanziarie da destinare al Piano degli Investimenti:
 - a) i contributi per investimenti assegnati da Regione Lombardia e dal Ministero della Salute;
 - b) i contributi a destinazione vincolata, ovvero finalizzati, assegnati da altri soggetti pubblici o privati;
 - c) i proventi derivanti dalle alienazioni del patrimonio mobiliare e immobiliare.
 4. Gli utili prodotti dall'attività svolta dagli Enti e Società costituiti e/o controllati e/o partecipati dalla Fondazione, i redditi da patrimonio della Fondazione e le donazioni in denaro non vincolate dal soggetto benefattore potranno essere destinati allo sviluppo e mantenimento del patrimonio della Fondazione ovvero alle attività di ricerca, ovvero a specifiche progettualità legate all'assistenza, in coerenza con gli indirizzi di programmazione regionale.
 5. Entro novanta giorni dal suo insediamento, il Consiglio di Amministrazione redige lo stato patrimoniale della Fondazione, individuando i beni da destinare al perseguimento degli scopi istituzionali, da considerarsi indisponibili ed inalienabili.
 6. È fatto divieto di utilizzare i finanziamenti destinati all'attività di ricerca per fini diversi.

Art. 5 Esercizio Finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il bilancio di previsione è adottato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio economico preventivo si riferisce.
3. Il bilancio d'esercizio è adottato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza.
4. I bilanci di previsione e di esercizio, corredati dal parere del Collegio Sindacale, sono trasmessi alla Giunta regionale per l'approvazione.
5. I termini di adozione e approvazione dei bilanci possono subire variazioni in ragione delle tempistiche dettate dalla disciplina regionale in materia.
6. La Fondazione è tenuta al rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie per specifiche attività istituzionali.
7. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

8. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e di riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 6 **Membri della Fondazione**

9. I membri della Fondazione si distinguono in:
 - a) Fondatori;
 - b) Partecipanti.
10. Tutti i membri della Fondazione si impegnano a mettere a disposizione della stessa le conoscenze, le esperienze e le capacità professionali, le attività e i mezzi necessari per il miglior perseguimento degli scopi, secondo le indicazioni contenute nei programmi di attività adottati dal Consiglio di Amministrazione e nelle forme e con le modalità di volta in volta ritenute più idonee. Essi si impegnano altresì a non svolgere in proprio attività che possano confliggere con gli interessi e le attività della Fondazione.

Art. 7 **Fondatori**

1. Sono Fondatori ai sensi dell'articolo 42 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 dell'articolo 2 secondo comma, del Decreto Legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003, il Ministero competente in materia di Sanità, la Regione Lombardia, il Comune di Milano sede effettiva dell'attività della Fondazione, nonché i soggetti rappresentativi degli interessi originari.

Art. 8 **Partecipanti**

1. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la qualifica di Partecipante con deliberazione adottata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri e con motivazione in ordine alla rilevanza dell'apporto che l'aspirante si impegna a fornire alla Fondazione, nonché con il parere favorevole degli enti fondatori.
2. Possono divenire Partecipanti enti pubblici, ivi compresi gli enti pubblici territoriali, e soggetti privati che, condividendo le finalità della Fondazione, si impegnano a contribuire alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi con apporti patrimoniali o patrimonialmente valutabili, anche di particolare valore ideale o rilevanza sociale, senza conflitto di interesse con la Fondazione medesima.
3. Sia gli apporti patrimoniali sia quelli patrimonialmente valutabili devono rappresentare in ogni caso un contributo economicamente rilevante e significativo in relazione al valore complessivo del patrimonio della Fondazione così come individuato ai sensi dell'articolo 4.
4. La deliberazione del Consiglio con la quale è attribuita la qualifica di Partecipante definisce la destinazione del contributo del soggetto Partecipante.

5. I Partecipanti, di comune accordo, potranno designare non più di un componente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9

Recesso ed esclusione dei partecipanti

1. La qualità di Partecipanti viene meno per recesso da parte degli stessi.
2. Può essere disposta l'esclusione da parte del Consiglio di Amministrazione, con le modalità di cui al precedente articolo 8, per gravi motivi e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, ivi compresi quelli assunti al momento dell'attribuzione della qualifica. Può essere altresì disposta l'esclusione ove venisse riscontrato un conflitto d'interessi fra l'attività svolta al di fuori della Fondazione e le finalità e gli obiettivi di questa.
3. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può avere luogo anche per i seguenti motivi:
 - a) trasformazione, fusione e scissione;
 - b) trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
 - c) ricorso al mercato del capitale di rischio;
 - d) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - e) apertura a procedura di liquidazione;
 - f) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Art. 10

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Consiglio di Amministrazione;
 - b) il Presidente;
 - c) il Direttore Generale;
 - d) il Direttore Scientifico;
 - e) il Collegio Sindacale;
 - f) il Collegio di Direzione.

Art. 11

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette componenti, designati rispettivamente in numero di quattro dal Presidente della Regione Lombardia, uno dal Ministro della Salute, uno dal Comune di Milano e uno dai soggetti Partecipanti secondo le previsioni di cui all'art. 8. Ove non esistano soggetti Partecipanti, la designazione è fatta dal Presidente della Regione Lombardia. In tal caso il componente decade al momento della nomina del rappresentante previsto dal precedente art. 8.
2. Tutti i componenti del Consiglio di amministrazione devono essere in possesso di diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al D.M. 3/11/1999 n. 509, ovvero di laurea

specialistica o magistrale e di comprovata esperienza e competenza in campo amministrativo, economico, finanziario, medico o biomedico, assicurando l'assenza di conflitti d'interesse.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica da un minimo di tre a un massimo di cinque anni, salvo revoca per giusta causa e i componenti possono essere rinominati.
4. La durata del Consiglio di Amministrazione è stabilita dalla Giunta regionale, all'atto dell'avvio delle procedure di ricostituzione degli organi, in base alle esigenze della programmazione in ambito sanitario.
5. Qualora nel corso del mandato venga a cessare per qualsiasi motivo un Consigliere, l'ente che lo aveva designato provvederà senza indugio alla sua sostituzione con altro soggetto, per il residuo periodo del mandato degli altri Consiglieri in carica.
6. Il Consiglio di Amministrazione, all'atto del suo insediamento, congiuntamente al Consiglio di Amministrazione cessante, procede alla verifica di cassa straordinaria e dei valori custoditi in tesoreria alla presenza del tesoriere e del Collegio Sindacale, redigendo apposito verbale sottoscritto dai partecipanti alla verifica stessa.

Art. 12

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di indirizzo e verifica.
2. In particolare, esso ha il compito di:
 - a) nominare, su indicazione del Presidente della Regione Lombardia sentito il Ministro competente in materia di Sanità, il Presidente della Fondazione, scelto tra i componenti designati dal Presidente della Regione Lombardia, e il Direttore Generale, su indicazione del Presidente della Regione Lombardia, di cui ai successivi articoli 14 e 16 dello Statuto;
 - b) approvare gli indirizzi strategici della Fondazione in sintonia con gli indirizzi generali della programmazione statale e regionale, anche su eventuale proposta congiunta del Direttore Generale e del Direttore Scientifico;
 - c) nominare i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico;
 - d) adottare i Regolamenti della Fondazione, su proposta del Direttore Generale o del Direttore Scientifico, nonché autorizzare, su proposta degli stessi, il Direttore Generale ad adottare con proprio provvedimento i regolamenti di carattere gestionale;
 - e) adottare, su proposta del Direttore Generale, il bilancio preventivo, il bilancio di esercizio ed il programma di attività e verificare l'attuazione di questo, fermo restando quanto previsto dall'art. 5;
 - f) controllare e monitorare, anche tramite il Presidente, che l'attività di amministrazione e di gestione e di ricerca sia coerente con i programmi deliberati;
 - g) assegnare, in conformità alle indicazioni nazionali e regionali, gli obiettivi di gestione e di ricerca al Direttore Generale e al Direttore Scientifico e verificarne il conseguimento;
 - h) deliberare l'acquisizione di eredità, legati, donazioni ed altre liberalità e le modifiche patrimoniali;
 - i) autorizzare il Presidente a promuovere azioni giudiziarie e/o a resistere in giudizio, nonché a sottoscrivere eventuali transazioni ad esse connesse;
 - j) approvare, su proposta del Direttore Generale, il piano di organizzazione aziendale per dipartimenti e strutture complesse e adottare il piano delle assunzioni;

- k) approvare su proposta del Direttore Generale, accordi e convenzioni, di cui alla lett. a) del comma 6 dell'articolo 3, e/o le intese aventi ad oggetto collaborazioni istituzionali, ivi comprese quelle con le Università inerenti le scuole di specializzazione;
 - l) deliberare la costituzione, lo scioglimento, le modalità e condizioni della partecipazione a società di capitali (ivi comprese start up e spin-off), associazioni, consorzi, fondazioni, e/o altri enti ed istituzioni;
 - m) deliberare, secondo le disposizioni e i provvedimenti in materia, le indennità spettanti al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione, nonché gli emolumenti del Direttore Generale e del Direttore Scientifico;
 - n) adottare le modifiche statutarie da sottoporre a Regione Lombardia per l'approvazione;
 - o) deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente;
 - p) attribuire la qualifica di partecipante secondo quanto previsto dall'art. 8;
 - q) svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dalla Legge o dal presente Statuto per quanto riguarda gli atti di rilevanza strategica della Regione Lombardia.
3. La Legge Regionale individua gli atti soggetti a controllo, la cui esecutività è subordinata all'esito positivo del controllo della Giunta regionale.

Art. 13

Convocazione e quorum

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o la necessità, nonché ad istanza di almeno un terzo dei membri fondatori.
2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono di norma tenute presso la sede della Fondazione ovvero nel luogo espressamente indicato nell'avviso di convocazione.
3. Il Consiglio può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.
4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione con mezzi idonei a comprovare l'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e del relativo ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione avviene con tre giorni di preavviso.
5. Il Consiglio di Amministrazione è costituito e si riunisce validamente con la nomina e la presenza della maggioranza dei consiglieri.
6. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti, fermi restando i quorum diversi stabiliti dal presente Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme vigenti in materia di conflitto di interessi con conseguente obbligo di astensione per le decisioni in cui lo stesso si ravvisi.
8. Alle riunioni del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Generale e il Direttore Scientifico; possono altresì partecipare, senza diritto di voto, i soggetti di volta in volta invitati dal Consiglio stesso.
9. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro componente del Consiglio di Amministrazione allo scopo delegato dal Presidente. In assenza

- di delega, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano di età tra quelli in rappresentanza degli enti fondatori. Delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio di Amministrazione medesimo.
10. È richiesta la maggioranza di almeno due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione per:
- a) la nomina del Presidente e del Direttore Generale;
 - b) l'attribuzione della qualifica di Partecipante;
 - c) l'adozione delle deliberazioni concernenti le modifiche dello Statuto;
 - d) deliberare la costituzione, lo scioglimento, le modalità e condizioni della partecipazione a società di capitali (ivi comprese start up e spin-off), associazioni, consorzi, fondazioni, e/o altri enti ed istituzioni;
 - e) gli atti inerenti il patrimonio di valore superiore a € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00 euro).

Art. 14 Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione su indicazione del Presidente della Regione Lombardia sentito il Ministro della Salute.
2. Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione. Egli agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale con il potere di nominare procuratori, determinandone le attribuzioni.
3. Il Presidente esercita poteri di verifica mediante acquisizione della relazione trimestrale sulla gestione del Direttore Generale, allegata alla certificazione trimestrale, che viene inviata alla Regione in ordine alla coerenza della complessiva attività gestionale con gli impegni di equilibrio assunti nel bilancio preventivo economico. Inoltre, verifica l'andamento delle attività di ricerca mediante acquisizione di una relazione periodica annuale redatta dal Direttore Scientifico.
4. Il Presidente cura le attività d'informazione, di comunicazione istituzionale, le relazioni istituzionali con Amministrazioni pubbliche, Enti, imprese e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
5. Nelle materie riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, in caso di necessità e/o urgenza, adotta ogni opportuno provvedimento, sottoponendolo a ratifica del medesimo Consiglio nel corso della prima riunione successiva. Il Presidente può inoltre avvalersi, d'intesa con il Direttore Generale, delle strutture organizzative della Fondazione per l'esercizio delle sue funzioni.
6. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Consigliere da lui delegato o in assenza di delega dal consigliere più anziano di età.

Art. 15 Ufficio in Staff alla Presidenza

1. Il Presidente si avvale di un Ufficio in Staff, previsto nel piano di organizzazione aziendale.

2. Fanno parte dell'Ufficio in Staff il Segretario del Consiglio di Amministrazione e la Segreteria di Presidenza.
3. Il Segretario del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione su indicazione del Presidente, che lo individua tra i dipendenti della Fondazione in possesso di comprovata esperienza e idonea qualificazione professionale.
4. Il Segretario coordina le attività tecnico – operative del Consiglio di Amministrazione e supporta il Presidente e il Consiglio di Amministrazione nello svolgimento delle rispettive funzioni e attività.

Art. 16 **Il Direttore Generale**

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su indicazione del Presidente della Regione Lombardia, che lo individua fra persone estranee al Consiglio stesso, tra i soggetti idonei secondo le vigenti discipline nazionali e regionali.
2. Al Direttore Generale compete la gestione della Fondazione; egli, in particolare:
 - a) è responsabile del raggiungimento degli obiettivi assegnati;
 - b) assume i provvedimenti in ordine alla realizzazione dei programmi e progetti e degli obiettivi per l'organizzazione e la gestione a lui demandata, ivi compresi quelli afferenti ai rapporti con le Università;
 - c) è responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione, incluse la organizzazione e gestione del personale;
 - d) dispone il conferimento degli incarichi di responsabilità dirigenziale, in coerenza con l'organizzazione interna e i piani di assunzione deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
 - e) assume la qualità di datore di lavoro, anche ai sensi del D.Lgs n. 81/008 e di titolare del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento europeo n. 679/2016;
 - f) ha un dovere di informazione nei confronti del Consiglio di Amministrazione sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo per dimensioni e caratteristiche.
3. Il Direttore Generale provvede inoltre all'attuazione di quanto il Consiglio di Amministrazione ritiene di affidargli.
4. Al Direttore Generale, all'atto della nomina, sono attribuiti dalla Regione ulteriori specifici obiettivi funzionali al raccordo tra attività di assistenza e quella di ricerca, nonché alla realizzazione del piano triennale delle linee di ricerca definito per la Fondazione e approvato dal Ministero della Salute.
5. Il Direttore Generale stipula con la Fondazione un contratto di lavoro di diritto privato ex articolo 2222 del c.c. a termine e di natura esclusiva, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288.
6. Il trattamento economico del Direttore Generale è stabilito in analogia a quanto previsto per le corrispondenti figure delle Aziende sanitarie e socio-sanitarie pubbliche.
7. Il Consiglio di Amministrazione adotta nei confronti del Direttore Generale i provvedimenti conseguenti a eventuali risultati negativi della gestione e delle attività amministrative e

- all'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi, nonché in relazione alle ipotesi di decadenza previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.
8. Il Direttore Generale si avvale della collaborazione di un Direttore Amministrativo e di un Direttore Sanitario, da lui scelti tra i soggetti idonei secondo le vigenti discipline nazionali e regionali.
 9. Il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario stipulano con la Fondazione un contratto di lavoro di diritto privato *ex art. 2222 c.c.*, a termine e di natura esclusiva, nel rispetto delle disposizioni della normativa regionale vigente.
 10. Il trattamento economico del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo è stabilito in analogia a quanto previsto per le corrispondenti figure delle Aziende sanitarie e socio-sanitarie pubbliche.
 11. Il Direttore Generale coordina le attività di gestione mediante il Collegio di Direzione di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e al successivo articolo 19.
 12. Il Direttore Generale si coordina con il Direttore Scientifico al fine di assicurare l'integrazione dell'attività assistenziale e dell'attività di formazione con l'attività di ricerca per potenziarne l'efficacia nelle aree tematiche di afferenza in coerenza con gli indirizzi di politica sanitaria e nel rispetto dell'autonomia regionale.

Art. 17 **Direttore Scientifico**

1. Il Direttore Scientifico deve essere in possesso di laurea specialistica in materie sanitarie e di comprovate capacità scientifiche e manageriali; è nominato dal Ministro della Salute, sentito il Presidente della Regione Lombardia.
2. Il Direttore Scientifico promuove e coordina l'attività di ricerca scientifica della Fondazione e programma la gestione del relativo budget, concordato annualmente con il Direttore Generale sulla base del bilancio approvato e degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione e la cui misura, in ogni caso, non può essere inferiore ai finanziamenti destinati alla Fondazione dal Ministero della Salute e da altri enti pubblici e privati per l'attività di ricerca.
3. Il Direttore Scientifico è responsabile del raggiungimento degli obiettivi assegnati ed esprime parere obbligatorio al Direttore Generale sui provvedimenti inerenti le attività scientifiche, le assunzioni e l'utilizzo del personale medico e sanitario non medico nell'ambito della ricerca.
4. Il Direttore Scientifico è supportato dalle strutture amministrative della Fondazione.
5. Il Direttore Scientifico stipula con la Fondazione, nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti, un contratto di lavoro di diritto privato *ex articolo 2222 del C.C.* di durata pari a quella prevista nel decreto ministeriale di nomina, fatte salve le ipotesi di revoca.
6. Il trattamento economico del Direttore Scientifico è commisurato a quello del Direttore Generale.
7. Il Direttore Scientifico partecipa di diritto al Collegio di Direzione.
8. L'incarico del Direttore Scientifico della Fondazione comporta l'incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato, fatta salva l'attività di ricerca preclinica, clinica, traslazionale e di formazione, esercitata nell'interesse esclusivo dell'Istituto, senza ulteriore compenso.

9. Il Direttore Scientifico si coordina con il Direttore Generale al fine di assicurare l'integrazione dell'attività assistenziale e dell'attività di formazione con l'attività di ricerca per potenziarne l'efficacia nelle aree tematiche di afferenza in coerenza con gli indirizzi di politica sanitaria e nel rispetto dell'autonomia regionale.

Art. 18 Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è nominato dal Direttore Generale della Fondazione ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, uno dal Ministro della Salute e uno dal Presidente della Regione Lombardia.
2. Il Presidente del Collegio viene eletto dai Sindaci nella prima seduta.
3. Tutti i membri del Collegio devono essere iscritti nel registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, ovvero fra i funzionari del Ministero dell'Economia e delle Finanze che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali.
4. I membri del Collegio restano in carica tre anni.
5. Il Collegio Sindacale è organo di controllo amministrativo-contabile della Fondazione e svolge le funzioni previste dal D.Lgs. n. 502/1992, in particolare:
 - a) verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico;
 - b) vigila sull'osservanza della legge;
 - c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed effettua periodicamente verifiche di cassa.
6. I componenti del Collegio Sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.
7. I componenti del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.
8. Ai componenti del Collegio Sindacale spetta un'indennità per l'espletamento delle funzioni secondo la normativa vigente.

Art. 19 Collegio di Direzione

1. Il Collegio di Direzione è un organo della Fondazione secondo quanto previsto dalle disposizioni normative.
2. È nominato dal Direttore Generale, che lo presiede e ne coordina i lavori.
3. È composto dal Direttore Scientifico, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario, dai Direttori di Dipartimento, dal Direttore Medico di Presidio e dal Direttore delle Professioni Sanitarie.
4. La composizione può essere modificata e/o integrata da apposito regolamento, che ne disciplina anche il funzionamento.
5. Il Collegio di Direzione costituisce primaria sede di analisi, confronto e coordinamento tra il Direttore Generale e i responsabili delle strutture organizzative nell'elaborazione delle linee

di programmazione e sviluppo dell'ente, concorrendo alla funzione di gestione complessiva affidata al Direttore Generale.

Art. 20 **Comitato Tecnico Scientifico**

1. Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Scientifico.
2. Il C.T.S. ha funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico all'attività di ricerca biomedica e a quella nel campo dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari.
3. Il C.T.S. è composto da membri interni ed esterni alla Fondazione, in un numero compreso tra cinque e nove, dei quali almeno due provenienti da altre istituzioni nazionali e internazionali, che restano in carica tre anni. Il Direttore Scientifico è membro di diritto e assume il ruolo di Presidente. Tra i membri deve comprendersi almeno un rappresentante dei pazienti.
4. Qualora nel corso del mandato venga a cessare, per qualsiasi motivo, un componente del C.T.S., questo sarà sostituito da altro soggetto, avente i requisiti richiesti, nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Scientifico, per il residuo periodo del mandato dei componenti in carica.
5. La composizione è stabilita da apposito regolamento, che ne disciplina anche il funzionamento.
6. È sempre consentita la partecipazione, senza diritto di voto, del Presidente e del Direttore Generale.

Art. 21 **Estinzione della Fondazione**

1. La Fondazione si estingue per sopravvenuta impossibilità dello scopo o in caso di estinzione o insufficienza del patrimonio al perseguimento delle finalità istituzionali.
2. In caso di estinzione, il residuo patrimonio verrà devoluto allo Stato, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, per essere destinato, previa intesa tra il Ministro della Salute, il Presidente della Regione interessata e, ove presenti, i soggetti portatori degli interessi originari, agli altri Istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico o Fondazioni IRCCS pubbliche ubicati in Regione Lombardia. In assenza di questi, il residuo patrimonio sarà devoluto, con le stesse modalità, ad altri enti pubblici aventi sede in Lombardia, esclusivamente per finalità di ricerca e di assistenza.

Art. 22 **Scioglimento del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può essere sciolto con provvedimento del Ministro della Salute, adottato d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Presidente della Regione Lombardia, quando:

- a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;
 - b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio per due esercizi successivi;
 - c) vi è impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione.
2. Con il decreto di scioglimento del Consiglio, il Ministro della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione, nomina un Commissario Straordinario con il compito di rimuovere le irregolarità e sanare la situazione di passivo, sino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.

Art. 23

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia e, in particolare, il D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288 e il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 200 e, per quanto applicabile, le leggi regionali della Lombardia n. 30/2006 e n. 33/2009.

Art. 24

Norma Transitoria

1. Le disposizioni del presente Statuto si applicano dalla data di approvazione della Regione Lombardia.
2. Gli attuali organi e organismi restano in carica fino alla naturale scadenza.